



---

## Sezione 1 - Datore di lavoro/Associazione di Categoria

Codice Fiscale: 01280440494  
Ragione Sociale: ESA SPA  
Tipologia Soggetto: Azienda

## Sezione 2 - Contratto Collettivo Aziendale/Territoriale

Data Sottoscrizione Contratto: 07/02/2020  
Tipologia Contratto: Aziendale  
Periodo di validità Da (Mese/Anno) 2/2020  
A (Mese/Anno) 2/2023  
ITL dove è depositato il contratto Livorno

## Sezione 2.1 - Motivazioni/Agevolazioni/Incentivi

Contrattazione di prossimità

## Sezione 3 - Contratto

Titolo/File contratto: VERBALE DI ACCORDO SINDACALE SUI  
CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO

## Sezione 4 - Dati d'invio

Data deposito 17/02/2020  
Codice contratto 20200217180858782



Sede in viale Elba n.149 - 57037 Portoferraio (LI) ☎ 0565/916.557 (2 linee r.a.) - ☎ 0565/930.722  
C.F. P.IVA e C.C.I.A.A. di Livorno n. 01280440494 - R.E.A. n. 114926 - Capitale Sociale € 802.800  
E-mail: info@esaspa.it - Posta Elettronica Certificata (PEC): olbana.servizi.ambientali.spa@pec.it  
Internet: www.esaspa.it - Numero verde utanti 800/450703  
Società con unico Socio. Società soggetta a direzione e coordinamento di ReilAmbiente S.p.A.



## VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

### SUI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E STAGIONALI

Il giorno 07 del mese di febbraio dell'anno 2020 a Portoferraio, presso la sede della Società in Viale Elba, 149 si sono incontrati:

per ESA SpA:

- Gabriella Solari, Presidente;
- Massimo Diversi, Direttore Generale;
- Alessandra Arnaldi, Responsabile Gestione Risorse Umane;

per la RSU:

- Simona Bastianelli;

per le OO.SS. territoriali:

- Manuel Anselmi per la FP/CGIL Livorno;
- Uliano Bardini per la FIT/CISL;
- Massimo Marino per la ULTRASPORTI.

\*\*\*\*\*

Premesso che le Parti richiamano:

- l'accordo europeo UNICE-CEEP-CES del 18.3.1999 nel quale, riconoscendo che i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro, dichiarano che i contratti a tempo determinato rappresentano una tipologia di impiego funzionale ad attività e servizi specifici, atta a soddisfare le esigenze sia aziendali che occupazionali;
- le disposizioni di legge di cui al D.Lgs. 15 giugno 2015 n.81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro", con particolare riferimento al Capo I art. 1 "Forma contrattuale comune" e al Capo III "Lavoro a tempo determinato", così come integrate e modificate dalle più recenti normative;
- le disposizioni stabilite dal CCNL UTILITALIA Igiene Ambientale 10/07/2016, nella versione definitiva con le ultime modifiche ed integrazioni condivise tra Utilitalia e le OO.SS. nell'anno 2018, e le relative circolari esplicative;
- il D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, che all'art. 8 introduce nuove disposizione e opportunità nel mercato del lavoro finalizzate anche alla maggiore occupazione, che consentono ai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale, da OO.SS. dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, di realizzare accordi che riguardano la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione e che, al comma 2 bis precisa che "le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolamentazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento a diverse fattispecie tra cui, al comma c), è previsto il contratto a termine.

Considerato che:

- ESA SpA è tenuta ad assicurare i servizi di raccolta, spazzamento, tutela e decoro del territorio e smaltimento rifiuti, secondo le normative vigenti e sulla base dei contratti di servizio, di volta in volta stipulati con i Comuni Elbani;
- i servizi erogati dalla Società si configurano quali servizi pubblici essenziali e, pertanto, ne deve essere garantita la regolarità e la continuità oltreché devono essere adeguati alle diverse esigenze che di volta in volta dovessero si dovessero manifestare e rendersi necessarie;
- l'Isola d'Elba rappresenta una delle realtà insulari italiane più ambite e frequentate dal punto di vista turistico e le attività del territorio sono soggette all'andamento di flussi di presenze variabili in

relazione a punte di superlavoro stagionali, festive, fieristiche e cicliche. L'organizzazione della manodopera deve pertanto seguire tali andamenti, nella necessità di garantire adeguati servizi di igiene urbana e di gestione dei rifiuti prodotti dal territorio, nel rispetto delle specifiche normative in materia.

Tutto quanto sopra premesso e considerato e dopo attenta valutazione di ogni aspetto

## LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

### 1. STAGIONALITA' – DEFINIZIONE

L'isola d'Elba è uno di quei territori in cui, a causa della bellezza dei luoghi e dei contesti socio culturali, sono storicamente individuabili alcuni specifici periodi dell'anno in cui l'attività turistico alberghiera risulta particolarmente intensa a causa dell'incremento delle presenze di turisti.

Questa accezione di stagione turistica caratterizzata da punte di super lavoro, ha progressivamente assunto caratteristiche diverse, che attualmente influenzano le presenze sul territorio e sono tipiche di uno scenario contrassegnato da una continua variabilità di fondo per il succedersi di eventi microstagionali, quali fiere, convegni, festività, ricorrenze storiche e religiose e civili, che determinano il succedersi di una pluralità di microstagioni di breve durata ma di intensità sempre consistente e variabile.

I servizi di Igiene urbana erogati da ESA, rivolti al servizio della comunità nel continuo svolgersi e modificarsi della domanda di servizi e delle esigenze del territorio, sono da intendersi come appartenenti al concetto ampio di stagionalità come sopra definito.

Le Parti concordano pertanto che, tutte le attività svolte con l'ausilio di contratti a tempo determinato, nei periodi come di seguito meglio individuati, rientrano nella definizione di stagionalità e sono pertanto assoggettabili alla relativa specifica disciplina.

### 2. LAVORO STAGIONALE

Si classificano come contratti di natura "stagionale" i contratti a tempo determinato sottoscritti per adempiere alle richieste aggiuntive di servizi da parte del territorio, nei seguenti periodi: **dal 01 marzo al 30 novembre** di ciascun anno.

Le Parti stabiliscono che le attività aziendali svolte in questo periodo rientrano tra le attività "stagionali" la cui deroga è prevista dagli art. 19 e 21 del D.Lgs. 81/2015.

### 3. CARATTERISTICHE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 138/2011, **le Parti**, con l'intento di soddisfare la domanda di servizi e creare una maggiore occupazione sul territorio, di migliorare la qualità dei rapporti di lavoro e contrastare il lavoro irregolare caratteristico dei periodi cosiddetti di bassa stagione, **concordano che:**

- i contratti stipulati con la causale di "stagionalità" relativi al periodo di cui al punto precedente, anche soggetti ad eventuali proroghe, sono definiti contratti "stagionali" e, quindi, **sono ricompresi nel novero dei contratti esclusi** dal D.L. 87/2018 convertito in Legge 96/2018 (c.d. decreto dignità), con le relative conseguenze applicative;
- in deroga a quanto previsto dal D.Lgs. 81/15 art 21 comma 2, così come modificato dal D.L. 87/2018 convertito in Legge 96/2018, al fine di stabilire la **durata massima del contratto a tempo determinato**, non rilevano, quale unico contatore, i periodi prestati con contratto "stagionale", anche oggetto di proroga e che, pertanto, tali contratti non sono conteggiabili nel **computo dei 24 mesi**;
- ai contratti a tempo determinato "stagionali", **in caso di successione di contratti**, non si applicano le pause (10 giorni / 20 giorni) previste dal comma 2 dell'Art. 21 del D.Lgs. 81/2015 e ss.mm.ii. e pertanto i lavoratori possono essere riassunti a termine, con un nuovo contratto, anche senza che siano trascorsi i suddetti periodi;

- il numero dei lavoratori assunti con contratto di lavoro "stagionale" non rientra nelle percentuali riferite al numero dei contratti a tempo determinato previste dall'Art. 23 del D.Lgs. 81/2015 e ss.mm.ii.;
- i contratti stipulati con la causale della "stagionalità" non sono individuabili come rinnovi contrattuali e non sono pertanto utili ai fini del computo complessivo dei 24 mesi.

Le Parti richiamano altresì le specifiche disposizioni previste dal rinnovato CCNL Utilitalia Igiene Ambientale all'art. 11 -dichiarazione a verbale- che stabiliscono la non applicabilità dei limiti di durata di cui all'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 81/2015 all'ipotesi della stipulazione di contratti a tempo determinato per la "sostituzione di lavoratori in ferie".

#### 4. CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per ragioni diverse da quelle sopra specificate, si applica una diversa modulazione dei limiti quantitativi rispetto a quanto stabilito dalla contrattazione nazionale, per il personale, anche assunto termine, anche con contratto di lavoro a tempo parziale, e comunque, nel rispetto delle esclusioni da qualsiasi limitazione elencate nell'art. 23 del D.Lgs. 81/2015 e ss.mm.ii., stabilendo che non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato nella misura eccedente:

- al 40% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 01 gennaio dell'anno di assunzione, per il personale operativo da inquadrare dal livello 1 al livello 5 in tutte le Aree Operativo Funzionali;
- al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 01 gennaio dell'anno di assunzione, per personale tecnico-amministrativo da inquadrare dal livello 1 al livello 7 in tutte le Aree Operativo Funzionali;
- al 10% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 01 gennaio dell'anno di assunzione, per personale assunto con contratto di somministrazione lavoro a tempo determinato.

\*\*\*\*\*

**Letto, confermato e sottoscritto.**

Per ESA S.p.A.

Gabriella Solari

Massimo Diversi

Alessandra Arnaldi

Per la RSU

Simona Bastianelli

Per le OO.SS. TERRITORIALI

FP/CGIL Manuel Anselmi

FIT CISL Uliano Bardini

UILTRASPORTI Massimo Marino

*FIRME SUL DOCUMENTO ORIGINALE*

ELBA S.p.A. SERVIZI AMBIENTALI  
VIA ELBA 149 - 57037 PORTOFERRAIO (LI)  
Tel. 0565 916557 - 0565 930722